



REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

IL PRESIDENTE

- Vista** la Legge 21 dicembre n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e ss.mm.ii, recante “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre n. 508, in particolare dell’art. 7;
- Visto** il Decreto Dirigenziale n. 366 del 12.11.2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, direzione generale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con il quale è stato approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza e successivo D.D. n. 112 dell’11.06.2007 con il quale sono state approvate le successive modifiche;
- Visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza approvato con D.D. n. 554 del 25.07.2006, in particolare l’articolo 28;
- Vista** la delibera n. 43 del 01.08.2024 del Consiglio di amministrazione di approvazione del presente regolamento;
- Acquisito** il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 02.08.2024;

DECRETA

l’adozione da parte del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza del seguente **“Regolamento per le spese di rappresentanza”** nel testo sotto riportato, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. 4955 del 23.08.2024.

IL PRESIDENTE
Avv. Aniello Cerrato



REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 28 del vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Esso fissa i presupposti al ricorrere dei quali tali spese possono essere sostenute, individua i soggetti legittimati a darvi corso e stabilisce le ipotesi di spese ammissibili e spese non autorizzabili.

La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare la massima trasparenza e pubblicità nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

Art. 2

Definizione di spesa di rappresentanza

Ai fini del loro incardinamento nella disciplina del presente regolamento e, quindi, della loro ammissibilità, per spese di rappresentanza si intendono esclusivamente quelle finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza verso l’esterno.

Esse assolvono all’unico scopo di consentire al Conservatorio di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini istituzionali.

Art. 3

Requisiti di legittimità

I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza sono:

- a) l’inerenza: le spese devono assolvere ad una funzione rappresentativa del Conservatorio ed essere strettamente correlate con le finalità istituzionali; tali spese dovranno soddisfare l’obiettivo esigenza del Conservatorio di manifestare sé stesso e le proprie attività all’esterno al fine di mantenere ed accrescere il proprio ruolo, prestigio e decoro;
- b) la stretta connessione con il fine istituzionale: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono rigorosamente giustificate e documentate con l’esposizione, caso per caso, dell’interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l’attività del Conservatorio e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa stessa;



- c) l'ufficialità della spesa: è necessario che le spese rappresentino costi idonei ad attrarre l'attenzione di ambienti e soggetti qualificati al fine di ricavarne vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività del Conservatorio e quindi di perseguimento del pubblico interesse;
- d) la congruità e la sobrietà della spesa: sotto il profilo gestionale, le spese di rappresentanza devono avere carattere di sobrietà e congruità sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle sue dimensioni e sia rispetto ai vincoli di bilancio;
- e) l'eccezionalità: le spese di rappresentanza devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa del Conservatorio;
- f) riconducibilità: le spese in argomento sono ritenute legittime solo se effettuate dal Direttore e/o dal Presidente, quali organi rappresentativi del Conservatorio aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza;
- g) rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese in argomento, se destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati e rappresentativi dell'ente al quale appartengono.

Art. 4 Spese ammissibili

Nell'ambito della definizione di cui all'articolo 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati all'articolo 3 del presente regolamento, sono considerate spese di rappresentanza, e come tali ammissibili, quelle relative alle seguenti iniziative:

- 1) acquisto di addobbi floreali, realizzazione di servizi fotografici e di stampa, organizzazione dei servizi di ristoro e di rinfresco in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative, nazionali ed internazionali, estranee all'Istituto;
- 2) piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente e del Direttore, con personalità od autorità estranee all'Istituto;
- 3) acquisto di targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali da consegnare a personalità, nazionali ed internazionali, o a membri di delegazioni in visita al Conservatorio, oppure in occasione di visite ufficiali compiute da rappresentanti del Conservatorio in Italia o all'estero;
- 4) acquisto di omaggi floreali, manifesti murali e necrologi in occasione di cerimonie commemorative di componenti degli organi di governo del Conservatorio o del decesso di autorità e personalità estranee al Conservatorio;
- 5) spese di ospitalità, comprese le spese di viaggio, per illustri studiosi ed autorità provenienti dall'estero o nazionali, in occasione di eventi promozionali (*open day, ecc.*);



- 6) pranzi di lavoro e momenti conviviali giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali di istituzioni altamente rappresentative, a beneficio dei quali è unicamente possibile sostenere la spesa.

Le spese di cui al presente articolo sono da intendersi esemplificative e non rivestono carattere tassativo ed esaustivo.

Art. 5

Casi di non ammissibilità delle spese

Non sono configurabili quali spese di rappresentanza quelle prive dei requisiti di legittimità di cui al precedente articolo 3, tra cui:

- a) le spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio del Conservatorio verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
- b) le spese che non rivestano finalità rappresentative verso l'esterno e le spese destinate a beneficio dei dipendenti;
- c) le spese che si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;
- d) gli atti di mera liberalità, sussidi e oblazioni;
- e) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- f) l'acquisto di generi di conforto, in occasione di riunioni del Consiglio accademico o del Consiglio di amministrazione o di altre riunioni di tipo amministrativo o tecnico;
- g) gli omaggi, i pranzi o i rinfreschi aventi finalità diverse da quelle indicate all'articolo 4;
- h) l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori o di soggetti legati al Conservatorio da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- i) le spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente articolo 3;
- j) tutte le spese afferenti all'organizzazione delle attività didattiche e di produzione proprie del Conservatorio.



Art. 6

Autorizzazione e gestione amministrativa e contabile

Le spese di rappresentanza sono autorizzate dal Presidente o dal Direttore nell'ambito delle rispettive competenze ed impegnate dal Direttore Amministrativo, previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio.

Gli impegni di spesa devono riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese.

Gli impegni che dispongono l'effettuazione di spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivati facendo particolare riferimento a quanto segue:

- a) la rispondenza della spesa alle disposizioni del presente regolamento;
- b) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
- c) la dimostrazione del rapporto tra l'attività del Conservatorio e la spesa;
- d) le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenere la spesa;
- e) la legittima e congrua misura della spesa.

In casi eccezionali e di urgenza, le spese di rappresentanza possono essere anticipate con il fondo minute spese per un importo massimo di euro trecento: in tal caso la richiesta di anticipazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del Direttore o del Presidente attestante la legittima natura di rappresentanza della spesa.

Nel caso in cui il Direttore e/o il Presidente abbiano provveduto direttamente, si procederà al rimborso previa presentazione della documentazione probatoria in originale e verifica del rispetto delle norme del presente regolamento.

Le spese di rappresentanza sono imputate nell'apposito articolo di bilancio il cui stanziamento non potrà essere superiore all'uno per cento delle spese di funzionamento, così come previsto dall'art. 28, comma 3, lett. a) del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio. In deroga a tale limite, ma nel rispetto delle norme del presente regolamento, possono essere effettuate spese di rappresentanza con risorse derivanti da contratti o da attività per conto terzi.

Il Collegio dei Revisori viene annualmente informato a proposito della natura e dell'entità di tali spese.

Art. 7

Registro di carico e scarico

Qualora venga acquistata una scorta di omaggi ai fini di rappresentanza, l'ufficio economato dovrà tenere un registro di carico e scarico allo scopo di poter ricostruire lo scarico dei beni omaggiati, con indicazione sia del destinatario del bene che dell'occasione in cui lo stesso è stato consegnato, a presidio anche del principio di trasparenza.



Art. 8
Entrata in vigore e validità

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e viene emanato con Decreto del Presidente.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Conservatorio.

Art. 9
Norme finali e transitorie

La materia di cui al presente regolamento rientra nelle verifiche dei Revisori dei Conti al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali e di tutelare la consistenza finanziaria patrimoniale del Conservatorio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiama l'art. 28 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.